



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 876/DecA/48 DEL 05.06.2012**

Oggetto: **Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OsHV – 1  $\mu$ var che ha interessato l'allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di pesca" ed in particolare l'art. 11 della stessa;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)";
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008,

VISTI l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato 25 marzo 1957 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3), che prevedono l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti di Stato;

VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);

PRESO ATTO che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;

CONSIDERATO che la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro ha provveduto a segnalare, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2070/DecA/85 dell'11 agosto 2009, una moria che ha interessato il proprio allevamento di ostriche sito nello Stagno di San Teodoro.

VISTA la relazione prot. n. 24972 dell'11.05.2012 elaborata dall'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna dalla quale risulta che vi siano le condizioni per poter assimilare l'evento della moria che ha interessato



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

l'allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011, causata da una virosi da OsHV – 1  $\mu$ var, un evento eccezionale;

**CONSIDERATO** che l'entità dei danni da prendere in considerazione per determinare se sia stata raggiunta la soglia del 30% è stata calcolata in base alla perdita di fatturato dell'impresa considerata rispetto al fatturato medio del triennio precedente.

**RITENUTO** che, alla luce di quanto sopra esposto, vi siano le condizioni per poter procedere, ai sensi del Decreto n. 85 dell'11 agosto 2009, al riconoscimento formale dell'eccezionalità dell'evento descritto

**DECRETA**

**ART. 1** È riconosciuto il carattere eccezionale della moria causata da una virosi da OsHV – 1  $\mu$ var che ha interessato l'allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011, che ha causato un danno di entità superiore al 30% del fatturato medio aziendale, a carico della società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro.

**ART. 2** Al fine di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva della società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro è autorizzata la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, per far fronte ai danni causati dall'evento descritto all'art. 1, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'Allegato al presente decreto in coerenza con le disposizioni degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008.

**ART. 3** Il Servizio pesca provvede a notificare alla Commissione Europea l'aiuto di stato previsto dal presente decreto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE 25 marzo 1957 e dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

93 del trattato CE (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83/1 del 27.3.1999).

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, all'aiuto previsto dal presente decreto non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso.

ART. 4 Il presente decreto è trasmesso ad Argea Sardegna per la sua attuazione e viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S).

ART. 5 Il presente decreto è immediatamente esecutivo dal giorno della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessore**

Oscar Cherchi